

*Vito SARACINO*  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

## **I BENEFICI PREMIALI DEGLI ISA (Indici Sintetici di Affidabilità)**

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)



Gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), disciplinati dall'articolo 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50, così come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2017), sono uno strumento di compliance finalizzato, nell'ambito del percorso di rinnovamento dei rapporti tra cittadini e amministrazione finanziaria, a favorire l'emersione spontanea di basi imponibili, a stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione.

Gli ISA rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con

riferimento a diverse basi imponibili.

Il contribuente, tramite l'applicazione degli ISA, può verificare, in fase dichiarativa, il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10 (10 corrisponde al punteggio di massima affidabilità).

### **SOGGETTI CHE APPLICANO GLI ISA**

Gli ISA si applicano agli esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come "attività prevalente", una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un ISA e che non presentano una causa di esclusione.

Per "attività prevalente" s'intende l'attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi.

L'individuazione dell'attività prevalente è effettuata con riferimento a una stessa categoria reddituale.

Pertanto, se il contribuente svolge diverse attività, alcune delle quali in forma d'impresa e altre in forma di lavoro autonomo, determina sia l'attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma d'impresa sia l'attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di lavoro autonomo.

### **SOGGETTI ESCLUSI**

Sono esclusi dall'applicazione degli ISA:

- a) i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel corso del periodo d'imposta;
- b) i contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta;
- c) i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA.
- d) i contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell'attività;
- e) i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- f) i contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- g) i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l'ISA e, quindi, prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l'attività esercitata;
- h) gli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa;

70032 BITONTO (BA) – Via Piave, 47 – Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: [info@studiosaracino.it](mailto:info@studiosaracino.it) - P.E.C.: [info@pec.studiosaracino.it](mailto:info@pec.studiosaracino.it) - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 – C.F.: SRC VTI 67H26 A893M – P.I.: 04971680725

# Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

- i) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario;
- l) le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017;
- m) le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
- n) i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di "Trasporto con taxi" - codice attività 49.32.10 e di "Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente" - codice attività 49.32.20, di cui all'ISA BG72U;
- o) le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'ISA BG77U;
- p) i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA;
- q) i contribuenti che hanno subito una diminuzione dei ricavi di almeno il 33 per cento nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente;
- r) i contribuenti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;
- s) i contribuenti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nella [TABELLA 2 - ELENCO DEI CODICI ATTIVITÀ ESCLUSI PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2020](#).

I contribuenti esclusi dall'applicazione degli ISA non sono tenuti alla compilazione del relativo modello ISA ad eccezione di quelli di cui alle precedenti lettere f), p), q), r) e s).

## BENEFICI PREMIALI

L'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento prot. 103206/2021 del 26 aprile 2021 ha definito i punteggi e le regole per l'accesso ai premi per l'affidabilità fiscale.

Per gli Isa 2021 viene confermato che, per accedere alle premialità previste, bisognerà raggiungere un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a **8**. Per agevolare i contribuenti più virtuosi è consentito il calcolo attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuto nei due anni precedenti.

Di seguito una tabella esplicativa dei benefici premiali ottenibili in base al punteggio conseguito:

PUNTEGGIO ISA 2021	PUNTEGGIO ISA MEDIA 2020 E 2019	BENEFICI PREMIALI
Da 8 a 10	Da 8,5 a 10	Esonero dell'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la <u>compensazione</u> di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive
Da 8 a 10	Da 8,5 a 10	Esonero dell'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale ovvero dalla prestazione della garanzia per i <u>rimborsi</u> dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui
Da 9 a 10	Da 9 a 10	<u>Esclusione</u> dell'applicazione della <u>disciplina</u> delle <u>società non operative</u> di cui all'art. 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'art. 2 del DL 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148

*Vito SARACINO*  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

Da 8,5 a 10	Da 9 a 10	<u>Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici</u> di cui all'art. 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e all'art. 54, secondo comma, secondo periodo, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633
Da 8 a 10	-	<u>Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento</u> previsti dall'art. 43, comma 1, del DPR 29 settembre 1972, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'art. 57, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633
Da 9 a 10	Da 9 a 10	<u>Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo</u> di cui all'art. 38 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito complessivo

I contribuenti che conseguono, nel medesimo periodo d'imposta, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, accedono ai benefici premiali di cui alla precedente tabella, se:

- Applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi Isa, laddove previsti;
- Il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali Isa, anche sulla base di più periodi d'imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio stesso.

**Bitonto, 21 maggio 2021**

**Dott. Vito SARACINO**  
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)  
info@studiosaracino.it  
[www.studiosaracino.it](http://www.studiosaracino.it)